

Avviso

Azienda ospedaliera “OIRM-Sant’Anna” di Torino: procedura selettiva pubblica finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di n. 3 (tre) componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* (OIV), di cui uno con funzioni di presidente.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 014 del 19 giugno 2026.

Art. 1 - Manifestazione di interesse: oggetto e durata dell’incarico.

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina quale componente dell’Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) dell’Azienda ospedaliera “OIRM-Sant’Anna” di Torino, costituito in forma collegiale.

L’incarico di presidente e componenti dell’OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data che sarà individuata dal provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l’obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell’iscrizione nell’ “Elenco nazionale dei componenti degli OIV”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, così come aggiornato dal decreto 7 agosto 2023.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, l’incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell’iscrizione nell’Elenco nazionale.

Art. 2 - Corrispettivo

Il corrispettivo lordo a seduta, per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente avviso, è fissato in euro 400,00 – prevedendo fino a n. 10 accessi annui – oltre agli oneri a carico dell’azienda, se dovuti, ed al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nei limiti della regolamentazione prevista per la dirigenza del SSN.

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall’articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti da almeno sei mesi nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento degli incarichi sia di componente sia di presidente dell’OIV dell’Azienda i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 6, del citato DM, in considerazione della particolare condizione dell’Azienda, come di seguito rappresentato:

- **1° gennaio 2024:** costituzione dell'Azienda ospedaliera "Ospedale Infantile Regina Margherita" di Torino (AO OIRM) con d.P.G.R. n. 61 del 28 dicembre 2023, adottato in attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-27525 del 19 dicembre 2023, con la quale la Regione Piemonte aveva proceduto all'individuazione della nuova azienda;
- **1° febbraio 2026:** decorrenza della modifica in Azienda ospedaliera "OIRM-Sant'Anna" (in continuità giuridica con l'amministrazione già istituita con decorrenza 1° gennaio 2024), con d.P.G.R. n. 4 del 22 gennaio 2026, adottata in attuazione della d.C.R. n.133-26443 del 4 dicembre 2025 che aveva disposto l'accorpamento all'AO OIRM del presidio Sant'Anna, originariamente ricondotto all'AOU Città della Salute e della scienza di Torino, e modificando conseguentemente anche la denominazione dell'ente;
- **16 marzo 2026:** decorrenza nomina del Direttore generale con DGR n. 30-2372/2026/XII della stessa data, determinando contestualmente il superamento della precedente fase, durante la quale all'azienda era preposto un Commissario (nomine con DGR n. 33-8063/2023/XI e DGR n. 3-1515/2025/XII).
- **31 dicembre 2026:** data entro la quale è prevista la piena effettività dello scorporo dei due presidi, secondo quanto previsto dalla d.G.R. 19 gennaio 2026, n. 9-2154.

Fino alla data di effettività dello scorporo, la gestione dei due presidi, OIRM e Sant'Anna, rimane ricondotta all'AOU Città della salute e della scienza di Torino, in termini sia di attività e finanziamenti sia di correlati costi, dotazioni patrimoniali e risorse; i trasferimenti regionali a favore di questa AO OIRM-Sant'Anna sono al momento finalizzati unicamente a garantire il nucleo minimo delle funzioni strategiche aziendali: remunerazione organi aziendali, istituto tesoriere, ecc.

Obiettivo principale di questo 2026, pertanto, è costituito dalla predisposizione di tutti gli atti, sistemi e attività utili a realizzare l'effettività dello scorporo entro il 2026, come programmato.

Art. 4 - Divieto di nomina

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, tra eventuali dipendenti dell'Azienda ospedaliera "OIRM-Sant'Anna" o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 5 - Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Art. 6 - Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di presidente/componente dell'OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, per un massimo di 12 (come previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020, così come modificato con D.M. del 7 agosto 2023). Nel caso in cui due di essi siano svolti in amministrazioni con più di 1000 dipendenti, il numero massimo è ridotto a quattro.

Gli iscritti dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono appartenere a più OIV, in ogni caso, nel numero massimo di tre.

Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da rilasciarsi prima della nomina di cui all' art. 7 del citato decreto.

Art. 7 - Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura alla presente procedura dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* candidatura sul Portale **inPA** disponibile all'indirizzo <https://inpa.gov.it/>.

E' escluso qualsiasi altro mezzo di consegna e trasmissione.

All'atto di registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum* formativo e professionale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, anche con riferimento all'insussistenza di cause ostative alla nomina.

I candidati, nelle modalità richieste nella sezione "Informazioni aggiuntive" della piattaforma telematica presente sul portale **inPA**, dovranno inoltrare, a pena di esclusione, la relazione di accompagnamento al *curriculum*, redatta in carta semplice in formato pdf, dalla quale si evincano le esperienze maturate in relazione al ruolo da svolgere negli ambiti individuati dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020, nonché ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV.

La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23,59 di [redacted] giugno 2026 (15 gg. dalla data pubblicazione) sul Portale **inPA**, disponibile all'indirizzo <https://inpa.gov.it/>.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da *computer* collegato alla rete *internet* e dotato di un *browser* di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome consigliato) che supporti ed abbia abilitati Java Script e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (*smartphone*, *tablet*) non è garantita.

Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo poiché allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda il Portale non permetterà più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal malfunzionamento del Portale **inPA** o da caso fortuito, forza maggiore e inesatta o non chiara trascrizione da parte del candidato dei dati anagrafici, dell'indirizzo di residenza o dell'indirizzo di posta elettronica, anche nel caso in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato non sia in grado di ricevere messaggi. E' pertanto onere del candidato notificare all'amministrazione qualsiasi cambiamento dei predetti recapiti tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.oirmsantanna.piemonte.it, con oggetto "Rif. Avviso Organismo Indipendente di Valutazione".

L'Azienda ospedaliera OIRM-Sant'Anna provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso; pertanto, il mancato rispetto da parte dei candidati dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità della candidatura.

Art. 8 - Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020, "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione e alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, composta da tre membri, nominata con atto del Direttore generale, che procederà alla verifica del possesso dei requisiti e alla valutazione dei titoli e delle esperienze inerenti all'incarico da conferire, sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei titoli attinenti e pertinenti rispetto all'incarico da conferire, ulteriori rispetto a quelli necessari per l'iscrizione all'Elenco nazionale;
- valutazione delle esperienze professionali, maturate presso pubbliche amministrazioni – con particolare riferimento agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – o presso aziende private, nella misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk management*, nell'organizzazione e gestione del personale;
- valutazione di docenze ed eventuali pubblicazioni negli ambiti di interesse di cui al precedente punto;
- eventuali incarichi di componente OIV/NIV, in particolare di Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La Commissione, ove lo riterrà opportuno, avrà facoltà di approfondire le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati idonei al conferimento dell'incarico.

Al termine di tale valutazione, la Commissione sottopone al Direttore generale una rosa di massimo cinque candidati qualificati per la nomina e che presentino professionalità ritenute maggiormente rispondenti all'incarico da conferire, secondo i criteri sopra declinati.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

L' OIV è nominato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e regolamentazione in vigore.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascun candidato può prendere visione dell'apposita informativa sui dati personali predisposta dall'Azienda ospedaliera OIRM-Sant'Anna e pubblicata sul sito istituzionale al link:

<https://www.oirmsantanna.piemonte.it/index.php/privacy>

Art. 10 - Responsabile del procedimento

Data la particolare condizione di assenza di personale dipendente, le funzioni di responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, sono svolte dalla dr.ssa Patrizia Nebiolo, Direttore amministrativo dell'azienda.

Art. 11 - Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della *performance* del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'Azienda ospedaliera OIRM-Sant'Anna, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di Concorso" al link: <https://trasparenza.oirmsantanna.piemonte.it/bandi-concorso>.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

La delibera di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

Azienda ospedaliera OIRM Sant'Anna
Il Direttore generale
Ing. Adriano LELI